

(N. 1492)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1951

Modificazioni agli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale.

ONOREVOLI SENATORI. — I risultati degli studi per la riforma della parte speciale del Codice penale — concretati recentemente nel Progetto preliminare dei Libri II e III del Codice stesso — hanno messo in evidenza la necessità di rivedere la formulazione di diverse ipotesi delittuose per renderle meglio aderenti alla realtà dei fatti, che esse devono prevedere. Le deficienze delle norme attuali sono state rese ancora più manifeste dalle recenti esperienze, specie per quelle forme di delinquenza — particolarmente pericolose — che si verificano nei delicati settori della difesa militare e della produzione nazionale

Ciò, del resto, è ben spiegabile. In quest'ultimo decennio si sono avuti, invero, rilevanti ed imprevedibili mutamenti e sviluppi, anche nel campo della tecnica, su quanto attiene ai mezzi bellici ed alla difesa militare, in generale, come altresì su quanto ha riferimento ai sistemi ed agli strumenti della produzione. Correlativamente l'attività criminosa, che si svolge in questi settori, si è andata modificando nelle sue forme.

È d'aggiungere, anche da un punto di vista più generale, che pure le norme più attentamente studiate rivelano, nel contatto con le varietà di casi concreti, la loro insufficienza ad abbracciare la complessa realtà dei fatti. Appare quindi pienamente giustificato l'intervento legislativo per apportare a tali norme quei perfezionamenti e quegli aggiornamenti, che in un dato momento si rivelano indispensabili per ottenere che esse siano atte a conseguire gli scopi, in vista dei quali vennero emanate.

Siffatta esigenza è ancora più evidente nel campo del diritto penale, in cui i poteri dell'interprete sono limitati dal principio di ordine generale, secondo il quale le leggi penali non possono essere applicate oltre i casi e i tempi in esse considerati (articolo 14 Disposizioni preliminari il Codice civile; articolo 1 Codice penale).

Orbene, pure curando che la revisione del Codice penale abbia il suo sollecito svolgimento — che non potrà però concludersi, attesa la complessità della materia da regolare, in

un tempo brevissimo — appare indilazionabile portare l'attenzione su alcuni punti particolari di quel Codice, i quali incidono nei settori innanzi accennati, che interessano la difesa militare e la produzione nazionale.

È senz'altro manifesto che ogni azione criminosa, la quale attenti alla sicurezza militare del Paese, ovvero menomi l'attività produttiva, che questo va svolgendo con ammirevole sforzo, può essere causa di danni irreparabili alla compagine sociale, qualora sfuggisse ad un'adeguata repressione. Da ciò appunto l'urgenza di rivedere la formulazione di alcuni articoli del Codice, che più direttamente riguardano la tutela dei settori innanzi enunciati, e ciò — senza interferire nella futura legislazione sui rapporti di lavoro prevista dalla Costituzione — nell'intento precipuo di eliminare le lacune e le imperfezioni che essi presentano e, quindi, di adeguarli il più possibile all'attuale realtà.

È precisamente entro questi limiti e con queste specifiche finalità che è stato predisposto il presente disegno di legge. Questo invero — utilizzando anche i risultati della riforma del Codice penale quali emergono dall'accennato Progetto preliminare — apporta modificazioni all'articolo 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari) e all'articolo 508 (Arbitraria invasione ed occupazione di aziende agricole o industriali), vale a dire a quelle norme del Codice che più specificatamente sono dirette alla salvaguardia della sicurezza militare ed economica del Paese. In connessione con il citato articolo 508 si addivene pure alla revisione dell'articolo 633 (Invasione di terreni o edifici), e ciò anche per realizzare i voti espressi in un ordine del giorno della IX Commissione della Camera dei deputati, come appresso sarà meglio chiarito. Viene infine modificato l'articolo 499 (Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione); ma unicamente al fine di rendere le pene più adeguate alla gravità del delitto.

Premesse queste considerazioni di carattere generale sulla portata del disegno di legge, se ne illustrano ora brevemente le sue disposizioni. Queste sono comprese in due articoli, il primo dei quali concerne la nuova formulazione degli articoli 253, 508 e 633, mentre il secondo concerne le variazioni apportate all'articolo 499.

I. — Art. 253 (*Sabotaggio militare*). — Il sabotaggio bellico, (che con terminologia più appropriata viene nella nuova formulazione denominato *sabotaggio militare*), tende sempre più ad essere usato come mezzo per diminuire la efficienza militare della Nazione. È questa un'attività particolarmente insidiosa e pericolosa, oggi soprattutto, in cui la guerra impegna la organizzazione sempre più vasta di tutti i servizi dello Stato e, in special modo, di quelli relativi alle comunicazioni.

Nell'intento di evitare incertezze nella sua applicazione, l'attuale articolo 253 è stato formulato in modo più preciso, e, più particolarmente, nel primo comma si è contemplata l'ipotesi di chi impedisce o turba l'uso, il funzionamento o la circolazione delle cose contemplate dalla norma e, nel secondo comma, si è stabilito che siano punibili anche coloro che, essendo addetti o partecipando alla fabbricazione o costruzione delle cose su menzionate, eseguono o fanno eseguire o consentono che sia eseguito il lavoro in modo da rendere in tutto o in parte inidonee le cose medesime all'uso o al funzionamento. Con queste integrazioni si assicura la repressione di fatti di indubbia gravità, che resterebbero impuniti secondo le norme vigenti.

Nel comma 3° si sono riprodotte le aggravanti, prevedute nel comma 2° del vigente articolo 253, e nel comma 4° è stata considerata la ipotesi colposa, in conformità della norma contenuta nel Progetto preliminare (articolo 248, comma 4).

II. — Art. 508 (*Invasione e occupazione di Aziende agricole o industriali. Sabotaggio*). — L'articolo 508 del Codice (*Arbitraria invasione o occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio*), ha riferimento a due ipotesi delittuose nettamente distinte. Il primo comma, conforme all'articolo 501 del Progetto preliminare, riproduce sostanzialmente il primo comma del vigente articolo, con la soppressione, però, della parola « solo » riferita allo « scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro », perchè nella maggior parte dei casi essa rendeva molto difficile l'applicazione della norma, essendo assai arduo accertare, nei casi concreti, se l'attività criminosa fosse stata o meno compiuta unicamente allo scopo anzidetto.

Il comma secondo riproduce il corrispondente comma del vigente articolo 508, apportandovi, peraltro, alcune varianti allo scopo di rendere più completa la tutela dell'attività produttiva e di meglio proporzionare le pene alla gravità dell'attività criminosa.

Il comma terzo prevede poi un'aggravante di particolare rilevanza, che si verifica quando il fatto è commesso con determinate forme di intimidazione; aggravante questa già contenuta nell'articolo 633 del Codice penale in vigore.

III. — L'articolo 633 del Codice vigente ha dato luogo a difficoltà di interpretazione e la sua concreta applicazione a fatti meritevoli di repressione ha presentato nella pratica vari ostacoli, soprattutto per il fine specifico che è richiesto dall'attuale formulazione della norma.

Si è pertanto ripresa in esame questa disposizione e, avuto riguardo anche alla elaborazione fattane in sede di Progetto preliminare — in cui il predetto articolo 633 trova riscontro nell'articolo 629 —, si è proceduto ad una più chiara precisazione della ipotesi delittuosa in guisa da eliminare le incertezze finora verificatesi. La nuova norma viene anche a realizzare — come si è in principio accennato — i voti che, in occasione della discussione del progetto di legge — divenuto poi la legge 18 aprile 1950, n. 199, che rende più agevole la concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati ai contadini — furono consacrati in un ordine del giorno, approvato nella riunione del 23 marzo 1950 dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste — Alimentazione) della Camera dei deputati. In tale ordine del giorno la Commissione, attese le facilitazioni concesse dalla predetta legge, ritenne che fosse necessario stabilire sanzioni penali più adeguate per la occupazione arbitraria di terreni ed in questi sensi faceva voti affinché dal Governo fosse presentato un disegno di legge.

Riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 633 è da mettere in rilievo che, nel comma primo, è considerata la ipotesi semplice di invasione od occupazione arbitraria, sia che questa riguardi terreni sia che abbia per oggetto edifici, fabbriche o altri immobili altrui, pubblici o privati; atteso il grave pregiudizio che ne può derivare all'ordine pubblico, anche in questa ipotesi si è reso il delitto perseguibile d'ufficio.

Nel comma secondo è preveduta un'aggravante, costituita dal fatto di eseguire lavori arbitrari negli immobili altrui. Questa circostanza dà un particolare rilievo al fatto delittuoso, anche per le conseguenze dannose che in tal caso il fatto stesso può arrecare alla produzione, sconvolgendo quei piani direttivi, che presiedono ad ogni attività di lavoro, o comunque turbando, per ragioni di tempo o di luogo, il ritmo che al lavoro ha dato o intende dare l'organo responsabile.

Altre due circostanze sono prevedute nei commi terzo e quarto, consistente l'una nell'essere il fatto commesso con forme di intimidazione — così come è stabilito nel 3° comma dell'articolo 508 — e l'altra riguardante la qualità del colpevole, che sia capo, promotore od organizzatore.

Nell'ultimo comma infine è stabilita *ex novo* una specifica causa di non punibilità, dettata da considerazioni di indulgenza verso coloro che, quasi sempre indotti da altri a compiere l'azione delittuosa, si ravvedano in tempo; la norma non si applica pertanto a chi ha promosso, organizzato o diretto la invasione o l'occupazione.

IV. — L'articolo 499 del Codice (*Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione*) non ha subito alcuna modificazione nella sua configurazione obbiettiva; ma — come già si è innanzi accennato — sono state adeguate, anche in relazione all'attuale valore della moneta, le pene alla entità del reato, il quale può riuscire di particolare pregiudizio alla economia pubblica, facendo venir meno — ed in misura notevole — merci di comune o di largo consumo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 253, 508 e 633 del Codice penale sono modificati come segue:

Art. 253 (*Sabotaggio militare*). — Chiunque distrugge, rimuove o rende inservibile, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari o che interessano la sicurezza dello Stato, ovvero comunque ne impedisce o ne turba l'uso, il funzionamento o la circolazione, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La stessa pena si applica a colui, che, essendo addetto o partecipando alla fabbricazione o alla costruzione delle cose indicate nella disposizione precedente, esegue, fa eseguire o consente che sia eseguito il lavoro in modo da rendere, in tutto o in parte, le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento.

Si applica la pena dell'ergastolo:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Se il fatto è commesso per colpa la pena della reclusione è ridotta ad un terzo ed allo ergastolo è sostituita la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 508 (*Invasione o occupazione di aziende. Sabotaggio*). — Chiunque, allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Soggiace alla reclusione da uno a sei anni e alla multa non inferiore a lire centomila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia edifici adibiti ad attività produttiva di beni o di servizi ovvero macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se è commesso da più di cinque persone riunite, di cui almeno una palesemente armata, o da dieci o più persone, anche senza armi.

Art. 633 (*Invasione di terreni o edifici*). — Chiunque invade o occupa arbitrariamente, anche in via temporanea, terreni, edifici, fabbriche, impianti o altri immobili altrui, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire diecimila a ottantamila.

Se il colpevole esegue lavori arbitrari, le pene sono aumentate.

Si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire ventimila a duecentomila, se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se è commesso da più di cinque persone riunite, di cui una almeno palesemente armata, o da dieci o più persone, anche senza uso di armi.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà per i capi, promotori od organizzatori.

Non è punibile colui che, non avendo promosso, organizzato o diretto la invasione o l'occupazione, abbandona l'immobile prima dell'ingiunzione dell'Autorità o immediatamente dopo di essa.

Art. 2.

L'articolo 499 del Codice penale è così modificato: alle parole « è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila » sono sostituite le seguenti « è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila ».